



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
C. Corghi, A. Guerra

Coordinatore di redazione
Alessandro Pratesi

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bonghi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
F. Poggiani, C. Pollet, R.A. Rizzi,
A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino,
E. Valcarenghi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
S. Bettiol, G. Beschi, P. Bisi,
G. Campisi, L. Cellini, C. Corghi,
S. Crocetta, C. De Stefanis,
P. Di Marino, C. Feriozzi, G. Fino,
J. Granaty, A. Guerra, M. Lenzarini,
A. Marino, T. Panozzo, A. Pratesi,
S. Ripoli, P. Rossi, A. Sica, P. Tetto,
L. Valerio, S. Vallasciani, E. Vial

Stampa

Il periodico è disponibile ON LINE
sul sito: WWW.RATIO.IT

Editore

Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130 - Fax. 0376/770151
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00
Sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica:
servizioclienti@gruppcastelli.com
Recapito Skype: servizioclientiratio

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 10/2011
Periodico trimestrale,
spedizione in abbonamento postale
Chiuso per la stampa il 4.04.2024

RATIO

Società e Impresa

Gestione giuridica e contrattuale, pratiche amministrative e crisi d'impresa

Sommario 4/2024

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Editoriale | - La strada per Olduvai... | 3 |
| Il Notaio consiglia | - Legittimità delle clausole di prelazione impropria | 4 |
| Ultime notizie dalla banca | - La clausola che stabilisce la Commissione di Massimo Scoperto (CSM) è nulla, per indeterminatezza, se indicata solo in percentuale | 5 |
| Notizie in breve | | 6 |

Società di persone

| | | |
|---------------------------|--|---|
| Diritto societario | - Modifica all'atto costitutivo di una snc e deroga all'unanimità dei consensi | 8 |
|---------------------------|--|---|

Società di capitali

| | | |
|---------------------------|--|----|
| Diritto societario | - Interventi a sostegno della competitività dei capitali | 10 |
| | - Esclusione del socio e diritto di opposizione | 14 |


Operazioni straordinarie

| | | |
|---------------------------|---|----|
| Diritto societario | - Recesso e responsabilità delle società in caso di scissione | 16 |
|---------------------------|---|----|


Pratiche amministrative

| | | |
|-----------------------------|--|----|
| Agevolazioni | - Nuovo piano di transizione 5.0 | 20 |
| Sicurezza sul lavoro | - Patente a punti nei cantieri dal 1.10.2024 | 26 |

Contratti d'impresa

| | | |
|-----------------------------------|---|----|
| Contrattazione di garanzia |  - Contratto di pegno e pegno rotativo | 28 |
|-----------------------------------|---|----|

Temi professionali

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| Accertamento |  - Verifica fiscale: rappresentanza estesa ai non professionisti | 34 |
|---------------------|---|-----------|

Strumenti di prevenzione della crisi

| | | |
|----------------------|---|-----------|
| Novità | - Incentivi governativi per PMI in crisi | 36 |
| Business plan | - Business plan e budget: lo stato patrimoniale previsionale (8ª parte) | 38 |

Diritto fallimentare

| | | |
|------------------|--|-----------|
| Procedure | - Ruolo dei soci nella prevenzione e nella regolazione della crisi | 42 |
|------------------|--|-----------|

Rubriche

| | | |
|--------------------------------|--|-----------|
| Giurisprudenza | - Rassegna di giurisprudenza: società - obbligazioni e contratti | 46 |
| Quesito Agenzia Entrate | - Acquisto di partecipazioni da terzi e agevolazione ACE | 48 |

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

Indirizzo Skype: [servizioclientiratio](https://www.skype.com/add?contact=servizioclientiratio)

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica

ANES

ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA
PERIODICA SPECIALIZZATA

MODIFICA ALL'ATTO COSTITUTIVO DI UNA SNC E DEROGA ALL'UNANIMITÀ DEI CONSENSI

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Artt. 2252, 2300 c.c.

Nelle società di persone la cui connotazione è caratterizzata dalla prevalenza dell'elemento personale rispetto all'elemento patrimoniale, alcune decisioni di primaria importanza richiedono, per la loro attuazione, l'unanimità dei consensi. Non di rado accade che tale regola, in presenza di determinate condizioni, possa subire delle deroghe che risultano applicabili anche in occasione della modifica dell'atto costitutivo. Difatti, in presenza di particolari previsioni risulta essere possibile la variazione dell'atto costitutivo anche in assenza dell'unanimità dei consensi.

SCHEMA DI SINTESI

REGOLA DELL'UNANIMITÀ DEI CONSENSI



- La regola che richiede l'unanimità dei consensi per le modifiche dell'atto costitutivo è suscettibile di essere derogata da una diversa volontà contrattuale. In particolare, possono essere oggetto di deroga:
 - .. la previsione del principio maggioritario in luogo della regola dell'unanimità;
 - .. la clausola che consenta la cedibilità della quota sociale sulla base del solo consenso del cedente e del cessionario, con attribuzione di un diritto di prelazione in favore degli altri soci;
 - .. la libera trasferibilità della quota sulla base del mero consenso dei diretti interessati, senza la previsione di un diritto di prelazione per i restanti soci o altri vincoli.

TRASFERIBILITÀ SUBORDINATA AL CONSENSO DELLA MAGGIORANZA



- Attraverso un'apposita previsione inserita nel contratto sociale, l'efficacia verso la società del trasferimento delle quote sociali può essere subordinata non al consenso unanime di tutti i soci ma al consenso della maggioranza degli stessi, ad esempio alla maggioranza dei 2/3 di tutti i soci.
- In tale ipotesi, è sempre la volontà di tutti i soci, manifestata in sede di conclusione del contratto, ad assoggettare ciascun socio alle deliberazioni della maggioranza. Nei casi di manifestazione del consenso degli altri soci in applicazione del principio maggioritario, la tesi maggioritaria non richiede necessariamente, nelle società di persone, l'adozione del metodo assembleare. In applicazione di tale principio si avrà che:
 - .. per le decisioni all'unanimità, sarebbe sufficiente l'accordo di tutti i soci, comunque raggiunto;
 - .. per le decisioni a maggioranza, non sarebbe neppure necessario consultare tutti i soci, potendosi considerare una decisione sociale collegiale, legittimamente assunta, quella cui si perviene non appena siano stati raccolti i consensi sufficienti per raggiungere la maggioranza; in tali ipotesi si parla del c.d. metodo della raccolta interna.

COMPUTO DELLA MAGGIORANZA



- L'art. 2252 c.c., rubricato "Modifiche del contratto sociale" prevede: «Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente».
- Dal tenore della norma risulta controverso se, qualora l'atto costitutivo non disponga diversamente, la maggioranza vada computata per quote o per teste. Considerato che nelle società di persone l'elemento personale ha prevalenza sull'elemento patrimoniale, la dottrina maggioritaria ritiene che la maggioranza vada computata a teste e non in funzione della quota di partecipazione al capitale.

APPROFONDIMENTI

LIBERA
TRASFERIBILITÀ
DELLE QUOTE

- Per dare completa attuazione alla libera trasferibilità delle quote è necessario che venga superato il vincolo del diritto di prelazione riconosciuto ai rimanenti soci. Difatti, è possibile che l'atto costitutivo possa prevedere la libera trasferibilità delle quote con efficacia verso la società, sulla base del solo consenso espresso da parte degli interessati, salvo il diritto di prelazione a favore degli altri soci.
- L'eventuale trasferimento attuato da un socio in violazione di tale clausola di prelazione non preclude agli altri soci, qualora interessati, la possibilità di riscattare le quote oggetto del trasferimento.
- Si ritiene possibile, in deroga a quanto summenzionato, che i soci, in occasione della redazione dell'atto costitutivo di società di persone, possano, attraverso un'apposita clausola, prevedere la libera trasferibilità delle quote con efficacia verso la società, senza vincoli nei confronti degli altri soci.
- Una siffatta clausola avrebbe il pregio di dare per approvato, da parte degli altri soci, il trasferimento delle quote avvenuto tra le parti interessate.
- In altre parole, tale clausola certificherebbe l'avvenuta manifestazione preventiva del loro consenso alla cessione della quota neutralizzando, di fatto, l'esercizio del diritto di prelazione.
- Tale clausola è stata ritenuta ammissibile dalla Corte di cassazione in una sentenza molto risalente (Cass. 340/1971). Con la richiamata sentenza la Suprema Corte ha affermato che tale patto, accettato da tutti i soci all'atto della costituzione della società, può ritenersi pienamente valido fino a modifica espressa da parte dell'unanimità dei soci.

EFFICACIA
DEL
TRASFERIMENTO

- Nel caso in cui si determinino variazioni nella compagine sociale della società di persone, i profili del socio uscente e dell'eventuale socio subentrante andranno osservati da diverse angolazioni:
 - .. responsabilità del socio uscente;
 - .. obbligazioni preesistenti;
 - .. obbligazioni sorte dopo lo scioglimento della solidarietà sociale;
 - .. responsabilità del soggetto subentrante.
- In caso di trasferimento di quote di società di persone il cedente continuerà ad essere responsabile per le obbligazioni contratte dalla società fino al giorno in cui si è verificato lo scioglimento. Anche per le obbligazioni contratte in precedenza la cessazione del rapporto sociale determinato da qualsiasi causa, non fa venire meno la responsabilità del socio uscente per le obbligazioni sociali già esistenti.
- Per le obbligazioni sorte successivamente allo scioglimento del vincolo sociale il socio uscente non risponde, a condizione che detto scioglimento sia stato portato a conoscenza dei terzi mediante l'assolvimento dei prescritti obblighi di pubblicità.
- Si presume che il nuovo socio, entrando a far parte di una società già esistente, si sia preventivamente documentato sullo "stato di salute" dell'azienda. Tale soggetto, entrando a far parte della compagine societaria, assumerà la responsabilità illimitata e solidale anche per le obbligazioni sorte anteriormente all'acquisto delle quote.
- Ai fini della pubblicità legale l'atto di trasferimento della quota di S.n.c. andrà stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e depositato presso il Registro delle Imprese nei successivi 30 giorni. Finché non sia avvenuta l'iscrizione gli atti non sono opponibili ai terzi, a condizione che l'iscrizione sia richiesta per legge. L'opponibilità decorre dalla data di iscrizione nel Registro e non è ammessa la non conoscenza incolpevole una volta che quest'ultima sia avvenuta.